Yari Pancrazi
Notaio

Repertorio n. 3.506 Raccolta n. 2.733

Verbale di assemblea di associazione

REPUBBLICA ITALIANA

Il quattro giugno duemiladiciannove a Firenze, in Piazzale Galileo n. 5, presso l'"*Hotel Park Palace*", qui richiesto, alle ore undici e trenta minuti.

04.06.2019

Davanti a me, ***Avv. Yari Pancrazi, Notaio in Firenze***, con studio in Via Mario Castelnuovo Tedesco, n. 22, iscritto nel ruolo del Collegio notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è presente

Fitzgerald Jocelyn Leila, nata a Salisbury (Regno Unito) il giorno 8 giugno 1944, cittadina italiana, domiciliata per questo atto presso l'ente di cui sotto è detto, la quale mi dichiara di intervenire in questo atto non in proprio, ma quale associata dell'associazione **"THE AMERICAN - INTERNATIONAL LEAGUE OF FLORENCE - ONLUS"**, in forma abbreviata **"A.I.L.O - ONLUS"**, con sede legale in Firenze in Via di Novoli, n. 33/15, codice fiscale 94071460482 a quanto sotto espressamente designata dall'assemblea dell'associazione stessa.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella detta qualità, mi dichiara che è qui riunita l'assemblea straordinaria della predetta associazione indetta in questo giorno, ora e luogo in seconda convocazione, essendo mancata nella prima il numero legale, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno di parte straordinaria

- adeguamento dello statuto alla nuova normativa per il Terzo Settore;

e m'invita a far constare mediante pubblico verbale le risultanze che la stessa andrà ad assumere.

Io Notaio, aderendo alla richiesta, do atto di quanto segue.

Formalità di convocazione e di costituzione dell'assemblea

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto ed espressamente designata dall'assemblea, la comparente, la quale dichiara, constata e fa constare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dello statuto vigente;
- che ha proceduto ad accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti come da foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "**A**";
- che pertanto dichiara, ai sensi del vigente statuto, sussistere il *quorum* costitutivo essendo valida la costituzione dell'assemblea in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti nonostante si tratti di modifiche statutarie ai sensi di quanto disposto dall'articolo 101 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- che del Consiglio sono presenti il presidente Judi Burke, Eleonora Sandra Costantini, Jocelyn Kylie Drew, Roberta Magni, Bergliot Leifsdottir, Sarah Strand, Sylvia Cox, Kiki Annese, Shiva Arjomand, Susan Eugenia Wilson, quali consiglieri;
- che pertanto la presente assemblea, regolarmente convocata, è da ritenersi validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Trattazione dell'ordine del giorno

Il presidente, su quanto oggetto dell'ordine del giorno, spiega all'assemblea la necessità di modificare lo statuto a seguito della riforma del c.d. "Terzo Settore".

Il presidente legge pertanto all'assemblea lo statuto sociale nelle parti modificate, che si allega a questo atto sotto la lettera "**B**", e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea medesima.

Non essendovi altro da proporre di parte straordinaria da doversi verbalizzare con atto notarile e non avendo nessuno degli intervenuti chiesto la parola, il presidente invita l'assemblea a deliberare sulla parte straordinaria.

Deliberato

Dopo esauriente discussione, l'assemblea, all'unanimità dei presenti, con votazione espressa

Registrato
a FIRENZE
il 05/06/2019
n. 17251
Serie 1T
Euro /
Bollo Euro /

per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal presidente,----------
----------delibera:----------
- di approvare il testo di statuto sociale sopra allegato sotto la lettera "B";----------
- di dare mandato al legale rappresentante in carica *pro tempore* per l'adempimento di tutte le pratiche e formalità occorrenti per adempiere a ogni formalità richiesta affinché dell'adottata deliberazione sia data la pubblicità di legge.----------
Scioglimento dell'assemblea----------
Non essendoci più nulla da deliberare e da doversi verbalizzare con atto notarile il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dodici e tre minuti.----------
Il presente atto è esente da imposta di registro e di bollo ai sensi, tra l'altro, dell'articolo 82, commi 3 e 5, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore).----------
E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto che, unitamente a quanto allegato, ho letto alla comparente che da me interpellata dichiara di approvarlo.----------
Scritto con *personal computer* e in parte completato a mano su un foglio per quattro pagine e sottoscritto dalla comparente e da me Notaio alle ore dodici e quindici minuti.----------
F.to Fitzgerald Jocelyn Leila----------
F.to Yari Pancrazi notaio - impronta del sigillo----------

ATTO COSTITUTIVO

Organizzazione di Volontariato (ODV)

ALLEGATO A
al repertorio
e raccolta
numeri
3506/2733

In data 4 Giugno , presso la sede Hotel Park Palace, ubicata in Viale Galileo 5, Firenze , alle ore 11.30 , si sono riunite le seguenti persone :

Nome ~~Judi Rosselli~~ Sig _____

Nome ~~JUDI ROSELLI-CECCONI~~ Sig ~~Rosselli Cecconi~~

Nome JUDI BURKE Sig JBurke

Nome ELEONORA SANDRA COSTANTINI Sig Eleonora Sandra Costantini

Nome SALLY CARROCINO Sig ~~Sally~~ Carrocino

Nome ANTONIETTA FERRAIOLI Sig A. Ferraioli

Nome Jocelyn Kylie DREW Sig Kylee Drew

Nome BERGLJOT LEIFSDOTTIR Sig Bergljot Leifsdottir

Nome JANET STRAZZULLA Sig Janet Strazzulla

Nome Hollister Ferrier Sig Hollister Ferrier

Nome MARIA TERESA MEDRI Sig Medri

Nome JILLIAN BRANICKI Sig Jillian Branicki

Nome Patricia Long Sig Patricia Long

Nome MARIA ASSUMPTA VON WIEDERSPERG-LEONROD Sig M.v. Wiederspeg

Nome NORA MARY DELANEY Sig Nora Delaney

Nome KAREN SHANNON Sig Karen Shannon

Nome TERESA BROOKS Sig T.M. Brooks

Nome MONIKA JAEGER Sig _____

Nome KARIN KRAFT Sig _____

Nome JUDITH ANN MECKING Sig Judith A Mecking

Nome _____ Sig _____

Fitzgerald Jacqueila

Nome VERONICA ANN BILLINGE Sig

Nome KIMBERLY WEST BREEZE Sig

Nome JOCELYN FITZGERALD Sig

Nome ELIJA HELENA LEVY FLEURY Sig

Nome KIKI ANNESE Sig

Nome ROBERTA MAGNI Sig

Nome JOSEPHINE VACCARO Sig

Nome ~~ANNA MARIE~~ LOUISE Sig

Nome Jeanette Brener Sig

Nome SYLVIA BATTISTA Sig

Nome GERMANA CORONA Sig

Nome BIANCAMARIA GUERRIERI Sig

Nome Adriana Ribeiro Sig

Nome Paola Bini Sig

Nome BARBARA ROBERTSON Sig

Nome KHOJI KHOSROPANA Sig

Nome Susan Eugenia Wilson Sig

Nome ~~Carla Peracchiotti~~ Sig

Nome (CARLA PERACHIOTTI) Sig

Nome CATERINA CORSINI Sig

Nome LIGHT PATRICIA Sig

Nome ELENA PIANI Sig

Nome VALERIA ROSELLI Sig

Nome [redacted] Sig

Nome Sig

Fitzgerald Jocelyn Leila

Nome SYLVIA COX Sig Sylvia M Cox

Nome MARIA LUISA CEVOLANI Sig

Nome Chiara BULLO Sig

Nome Teresa Dainelli Sig Teresa Dainelli

Nome Guadalupe Catalano Sig

Nome SARAH STRAND Sig

Nome MARTHA CAMPBELL Sig Martha A Campbell

Nome SHARMAGNE LELAND-ST. JOHN Sig

Nome EVE FORESTER Sig

Nome JAN FRANKINA Sig

Nome ALESSANDRA GOLA Sig

Nome CASSANDRA BOYD WEIR Sig

Nome SUZANNE PITCHER Sig

Nome JULIET LOVE Sig

Nome SHIVA ARJOMAND Sig

Nome ANGELA M. DEL GAUDIO Sig

Nome MARILYN TODD Sig

Nome KARA DANICAT Sig

Nome MARY E CATALDI Sig

Nome COSTA LIVIA Sig

Nome SIMONA POZZI Sig

Nome SOLENTHALER EDITH Sig

Nome TENHUIZEN CYNTHIA Sig

Nome Sig

Nome Sig

Fitzgerald Jocelyn Leila

ALLEGATO "B"
al repertorio
e raccolta
numeri
3506/2733

STATUTO
The American – International League of Florence
Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "**The American – International League of Florence – ODV**", abbreviata "**A.I.L.O – ODV**", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Firenze, in Via di Novoli, n. 33/15.
Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.
L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2
(Registro del Terzo Settore)

Fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'articolo 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 3
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4
(Affiliazione)

L'Associazione aderisce alla FAWCO (Federation of American Women's Clubs Overseas).

ART. 5
(Ammissione e numero degli associati)

Fitzgerald Jocelyn Leila

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

I soci si distinguono in soci ordinari e soci a vita: questi ultimi ricevono dal Consiglio tale qualifica in segno di riconoscimento per eccezionali meriti nei confronti dell'Associazione.

Possono aderire all'associazione le persone con una buona conoscenza della lingua inglese che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

I soci provenienti da altre associazioni aderenti alla FAWCO sono ammessi di diritto, su richiesta, in qualità di soci ordinari.
Nei rapporti tra soci e Associazione fa stato l'indirizzo risultante dall'elenco tenuto dal Segretario.
Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati.
Il Consiglio deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo *status* di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Ricevono la qualifica di "Amici dell'Associazione" le persone e gli enti che intendono collaborare al raggiungimento dei Suoi scopi attraverso il versamento di una elargizione.

ART. 6
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- ricevere un notiziario mensile ed un annuario;
- prendere visione dei bilanci.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 7
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio a maggioranza dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.
Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto dalla suddetta comunicazione

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 8
(Organi)

Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea;
- il Consiglio;
- il Comitato elettorale;
- l'Organo di controllo.

Ai componenti degli organi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice civile.

ART. 9
(Assemblea)

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revocai componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

Fitzgerald Jocelyn Leila

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.
Ciascun associato ha diritto a un voto.
Ogni socio deve registrarsi all'inizio dell'assemblea in modo di poter votare.
Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare il numero massimo di associati previsto dalla Legge in base al numero di associati dell'associazione.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta inviata dal Consiglio con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente il luogo, la data, l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati (quindici giorni prima in caso di modifica statutaria).

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio.
L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Preferibilmente le assemblee sono tenute il primo martedì del mese, a discrezione comunque del Consiglio.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, in proprio o per delega, e in seconda convocazione con la presenza di almeno il quindici per cento dei soci, in proprio o per delega.
L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti (in proprio o per delega).
Le modifiche del presente statuto devono essere approvate, in prima o seconda convocazione, almeno dai due terzi dei soci presenti all'udienza validamente costituita.
Le modifiche statutarie possono essere proposte sia dal Consiglio che da almeno quindici soci, mediante richiesta scritta al Segretario. La richiesta deve essere inoltrata al Consiglio che la sottopone alla prima assemblea utile.

ART. 10
(Consiglio)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio, composto da un numero variabile di membri - con un minimo di quattro - eletti dall'Assemblea nell'ambito dei soci ordinari e a vita.

Il Consiglio opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Tutti i consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate.

Il Consiglio è composto da un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario, un Responsabile del notiziario delle attività dell'Associazione e da un delegato per ciascuna delle attività che l'Assemblea, al momento della nomina, delibera debbano essere svolte per l'attuazione degli scopi sociali.

La carica di Presidente onorario è offerta al Console Generale degli Stati Uniti d'America in Firenze o al coniuge del Console Generale. Il presidente onorario non versa la quota annuale, non ha diritto di voto né di ricoprire cariche elettive.

Ciascun consigliere dispone di un voto. Nessuno può detenere più di una carica o di una delega in Consiglio.

Le riunioni del Consiglio sono stabilite dal Consiglio medesimo e convocate dal Presidente. Per la validità della costituzione delle riunioni di Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

I membri del Consiglio durano in carica per due esercizi consecutivi e, concluso un intero mandato, possono essere rieletti solo dopo che è trascorso almeno un esercizio sociale. Laddove alla scadenza del mandato non vi siano nuovi candidati i membri del Consiglio scaduti sono immediatamente rieleggibili.

In caso di vacanza di alcuno dei componenti, il Consiglio può procedere per cooptazione, ed il membro cooptato dura in carica fino al termine del mandato. Se il mandato scade dopo meno di un anno, il membro cooptato può candidarsi per quella posizione o qualsiasi altra.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; presiede tutte le Assemblee ordinarie e straordinarie e tutti i Consigli Direttivi; vota nei Consigli Direttivi solo in caso di parità; ha potere di firma nei rapporti bancari; insieme al Tesoriere prepara il bilancio preventivo ed il bilancio annuale; sovrintende a tutti i Comitati dell'Associazione ad eccezione di quello elettorale.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni caso di sua assenza od adempimento; ha il potere di firma in assenza del Presidente, è responsabile dei programmi e delle attività, di cui riferisce all'Assemblea; tiene il calendario annuale dei progetti e degli eventi dell'Associazione;

Il Segretario registra i verbali delle Assemblee e dei Consigli ed è responsabile della loro archiviazione; prepara un sommario delle principali decisioni adottate dal Consiglio e dalle Assemblee, da mettere regolarmente a disposizione dei soci.

Il Tesoriere è responsabile della raccolta, dell'impiego e delle distribuzione dei fondi dell'Associazione e di tutte le operazioni bancarie; registra gli introiti ed i pagamenti per contanti; tiene un rendiconto di tutte le spese sostenute o delle somme raccolte dai Consiglieri nell'ambito delle rispettive deleghe; prepara e diffonde ai soci un periodico rendiconto; ha potere di firma nei rapporti bancari e ha la firma congiunta con il Presidente per importi superiori a quello determinato dal Consiglio; con il Presidente prepara il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11
(Comitato elettorale)

Fitzgerald Jozerlela

Almeno tre mesi prima dell'Assemblea convocata per le elezioni, il Consiglio nomina un Comitato Elettorale. Questo comitato è composto di cinque membri, di cui non più di due facenti parte del Consiglio.

Il Responsabile del Notiziario deve comunicare a tutti i soci per iscritto quali sono le posizioni vacanti in Consiglio per l'esercizio successivo.

Dopo aver sollecitato eventuali candidature a tutti i soci mediante avviso scritto, il Comitato propone almeno un candidato per ogni carica da attribuire.

Candidature indipendenti possono essere avanzate con la sottoscrizione di almeno quindici soci, da sottoporre al Segretario almeno un mese prima dell'Assemblea per le elezioni.

L'Assemblea per le elezioni sarà tenuta ordinariamente nel mese di maggio. L'avviso di convocazione dell'Assemblea per la elezione delle cariche, contenente anche la lista dei candidati, deve essere spedito a tutti i soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Al termine dell'Assemblea vengono proclamati i risultati delle elezioni. I candidati eletti assumono la carica dal primo luglio successivo.

ART. 12
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle disponibilità liquide, dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da donazioni, legati, lasciti, ed elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e giuridiche, nonché dagli avanzi netti di gestione.

ART. 15
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 14, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16
(Risorse economiche)

Per l'adempimento dei suoi scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote sociali e versamenti effettuati dai soci e da terzi;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento delle proprie attività;
- proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Tutti i soci, con l'eccezione dei soci a vita, sono obbligati a versare la quota annua associativa, la cui misura minima è stabilita dal Consiglio anno per anno, entro la fine dell'anno solare.

I versamenti possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione medesima a qualsiasi titolo.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti in una riunione validamente costituita, può autorizzare spese non previste nel preventivo annuale entro l'importo stabilito dal Regolamento. Spese non previste di importo superiore richiedono la preventiva approvazione dell'Assemblea.

ART. 17
(Esercizio sociale e bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo luglio al successivo trenta giugno di ogni anno.

Il Consiglio redige annualmente un bilancio, preventivo e consuntivo, dell'Associazione. Esso deve essere spedito a tutti i soci almeno quindici giorni prima dell'assemblea nel quale deve essere votato e viene approvato dalla Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Fitzgerald Adelaide Leila

ART. 18
(Beneficenza)

Per le delibere concernenti erogazioni in beneficenza è competente l'Assemblea su proposta del Consiglio.

L'Associazione non può fare donazioni in beneficenza fuori della Provincia di Firenze, ad eccezione che per speciali iniziative dei programmi FAWCO.

ART. 19
(Libri sociali)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al Consiglio, il quale indicherà data e luogo per il suddetto esame. Non potranno essere estratte copie dei libri sociali, se non previa autorizzazione del Consiglio.

ART. 20
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 21
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 22
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Per lo scioglimento dell'Associazione deve essere convocata una apposita Assemblea straordinaria che provvederà anche a nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri. La convocazione deve avvenire mediante spedizione a tutti i soci di un avviso almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente le ragioni dello scioglimento.

Per essere approvata, la delibera richiede i due terzi dei voti dei presenti alla riunione validamente costituita.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART. 23
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fitzgerald Joel Leila

Copia conforme all'originale, munito delle firme prescritte, redatta su 4 fogli e 15 pagine inclusa la presente, che si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.
Firenze,